



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSON e SANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2009

Disciplina del contenzioso elettorale e delega al Governo
per la redazione di un testo unico

ONOREVOLI SENATORI. – La soluzione che si prefigura, nel presente disegno di legge, per porre rimedio a gravi anomalie del contenzioso elettorale amministrativo e politico, non intende alterare il riparto di giurisdizione che rimonta alla legge di devoluzione del 1865 e che è recepita nella Carta costituzionale: il profilo attinente ai diritti civili e politici o è devoluto ad un giudice civile, oppure è fatto salvo con apposita clausola di salvaguardia della competenza degli organi di verifica dei poteri (e, laddove previsto, dei giudici ordinari aditi in azione popolare); tutto il resto confluisce nella generale tutela degli interessi legittimi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Del resto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 377 del 20 novembre 2008, ha confutato «l'affermazione secondo la quale, in materia elettorale, possono essere fatte valere soltanto situazioni soggettive di interesse legittimo, con esclusione di diritti soggettivi (...) Né il fatto che venga emanato un provvedimento amministrativo, per dichiarare la decadenza dell'amministratore locale, è sufficiente a escludere la sussistenza di diritti soggettivi, sui quali detto provvedimento possa incidere». La Corte ha in proposito richiamato, condividendolo, «un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, [secondo cui] i provvedimenti che dichiarano la decadenza dell'amministratore locale incidono sul diritto di elettorato passivo».

Il citato riparto, consacrato con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, trova conforto anche in altri luoghi della medesima sentenza della Corte costituzionale: «non è condivisibile neanche l'affermazione secondo la quale i principi di effettività e pienezza della tutela richiedono che il legislatore devolva tutte le controversie in materia elettorale alla giuri-

sdizione esclusiva del giudice amministrativo. Innanzitutto, questi principi non impongono certo di attribuire allo stesso giudice controversie aventi oggetti diversi e suscettibili di insorgere in momenti differenti, quali quelle relative alle operazioni elettorali e quelle relative alla decadenza dell'amministratore locale. In secondo luogo, non vi è comunque una soluzione costituzionalmente obbligata, spettando alla legge la scelta in ordine all'eventuale concentrazione della tutela e all'individuazione del giudice competente. Questa Corte ha più volte riconosciuto che la Costituzione lascia al legislatore un margine di apprezzamento in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo (sentenze n. 240 del 2006, n. 301 del 2004 e n. 414 del 2001)».

Nell'ambito della conferma di questo consolidato riparto tra giurisdizioni – cui si dedicherà il capo II del disegno di legge, con un'armonizzazione di mero coordinamento di discipline sin qui estremamente sedimentarie – il capo I intende scorporare due problematiche aperte, che necessitano di una soluzione legislativa: quella del difetto di giurisdizione per gli atti elettorali preparatori nelle elezioni politiche e quella dell'impugnazione degli atti elettorali endoprocedimentali anteriori allo scrutinio (sin qui tratta nella disciplina anche cautelare successiva all'elezione).

Quanto al primo aspetto, la controversia tra Cassazione e Giunte delle Camere in ordine a chi sia competente a decidere le controversie sul simbolo e sull'esclusione delle candidature è nota e riepilogata nei resoconti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 31 luglio 2008. Ma il fatto che la vicenda sia approdata addirittura nella relazione conclusiva della mis-

sione di monitoraggio OSCE delle elezioni italiane del 2008 dimostra che la carenza di tutela che deriva dal conflitto negativo tra le citate istituzioni danneggia in primo luogo l'immagine internazionale dello Stato di diritto che l'Italia assume di essere.

Nel merito, la scelta del presente disegno di legge è di riportare alla giurisdizione la questione, con un sindacato accelerato che confluisca nella disciplina valida per tutte le altre elezioni, considerando estraneo all'articolo 66 della Costituzione il sindacato delle camere su questo profilo della procedura elettorale.

Quanto al secondo aspetto, la procedura sommaria dettata dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 per il contenzioso elettorale registra un'evidente anomalia: la piena giurisdizionalizzazione della tutela segue ancora lo schema dettato dall'originario articolo 83 del predetto testo unico, per il quale la previa impugnativa andava rivolta all'organo neoeletto competente in sede di verifica dei poteri. Ecco perché il termine per l'impugnazione era «entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti».

Ciò oggi non è più vero, essendo subentrati organi giurisdizionali permanenti (prima le sezioni istituite dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e poi, dopo la sua declaratoria di incostituzionalità, i TAR ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1034 del 1971); eppure, quel termine per l'impugnazione è rimasto ed ha prodotto, per il contenzioso elettorale, un appesantimento che, negli anni successivi, s'è ritorto proprio contro la sommarietà della procedura. Infatti, fra due diversi orientamenti (ossia quello che riteneva l'atto intermedio impugnabile soltanto assieme all'atto di proclamazione degli eletti, e quello che ritiene necessario impugnare, entro il termine decadenziale, tale atto, in quanto «autonomamente lesivo»), si

è recentemente sviluppata una giurisprudenza che riconosce, in capo agli interessati, la «facoltà» o addirittura l'obbligo di impugnare un tale provvedimento (cfr.: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 15 del 24 luglio 1997; Sez. 5^a, n. 92 del 15 febbraio 1994). Ne è derivata la prospettazione della tutela cautelare come astrattamente attivabile anche prima della data di svolgimento delle elezioni.

A tale estrema conseguenza la giurisprudenza s'è ritratta: invocando l'esigenza della «concentrazione processuale dei mezzi di tutela», l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24 novembre 2005 ha escluso l'attivabilità dei poteri cautelari, invocando un orientamento equivalente a quello vigente per il procedimento di gara d'appalto o un concorso per pubblici impieghi. Questi ultimi, però, sono procedimenti interamente ed esclusivamente soggetti all'evidenza pubblica disciplinata dalle regole meccanicistiche contenute nella *lex specialis* e nelle norme di riferimento, presupposti normativi, quindi, che non mutano nella eventualità di una loro ripetizione nel tempo. Invece, la competizione elettorale avviene in un contesto specifico, nel tempo mutevole, che costituisce specifico e peculiare oggetto di interesse per chi vi partecipa, nella sua attualità e concretezza storica. Ciò ha prodotto una controversia interpretativa sulla quale la stessa Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi (ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata Catania, del 28 febbraio 2008, n. 97). Eppure, è assai difficile che la tematica possa essere risolta in via interpretativa, agitandosi essa su un materiale normativo assai obsoleto («un vero e proprio relitto giuridico proveniente da un'epoca segnata da un sistema assai diverso di tutela e sopravvissuta nell'attuale ordinamento, senza esservi più ben coordinata»: così nella citata ordinanza).

La presente relazione non intende perciò prendere partito tra le varie possibili posizioni in ordine alla configurabilità o meno della tutela cautelare in materia elettorale, né sul conseguente cascame in ordine all'immediata impugnabilità degli atti elettorali preparatori. Si tratta piuttosto di offrire una soluzione definitiva all'esigenza di concentrare le decisioni giurisdizionali attinenti agli atti che precedono lo scrutinio in tutte le elezioni a suffragio diretto che abbiano luogo per cariche politiche negli enti territoriali. Ecco perché si deferisce ad un giudice civile (individuato nelle sezioni specializzate delle Corti d'appello, già ad oggi competente su marchi e contrassegni) il contenzioso che insorga su atti propedeutici alle elezioni coinvolgenti i contrassegni o su requisiti di eleggibilità. Per tutti i restanti profili (doglianze attinenti all'illegittimità della procedura seguita dagli uffici elettorali investiti dell'ammissione delle liste, candidature, collegamenti, eccetera), si dispone la giurisdizione del giudice amministrativo, con ricorso di spettanza degli interessati o cointeressati o controinteressati all'ammissione o all'esclusione. In tutti i casi, comunque, si dispone una cognizione accelerata che prevede una pronuncia - in unico grado di giudizio - entro una scadenza non superiore alla settimana dopo l'ultimo atto del massimo organo dell'amministrazione elettorale investito della decisione definitiva.

Pertanto non si verificherà il rischio dell'invalidità dell'insediamento dei nuovi organi rappresentativi, a seguito di una pronuncia che accolga successivamente alle elezioni la doglianza in ordine agli atti propedeutici allo svolgimento dello scrutinio; né, all'inverso, si verificherà il pericolo dell'adozione di una misura cautelare in ordine alle ammissioni o esclusioni, non confermata dalla pronuncia di merito che dovesse essere adottata successivamente allo svolgimento dello scrutinio avvenuto sotto l'impero della misura stessa. Più semplicemente, sarà devoluto al giudice qualsiasi mezzo di impugnazione

delle decisioni degli organi amministrativi deputati alle ammissioni o esclusioni alla competizione elettorale: la conseguente pronuncia del giudice dovrà intervenire prima delle elezioni, inappellabilmente, per cui non residuerà alcun margine di incertezza in ordine alla legittimità degli organi elettivi.

Tale proposta, come s'è detto, non altera la disciplina del contenzioso che concerne i requisiti sostanziali di eleggibilità (di competenza del giudice ordinario), di cui alcuni degli atti necessari alla presentazione delle candidature possono essere il mero riflesso: la declaratoria di legittimità della presentazione di candidatura non fa stato in ordine al fatto dell'eleggibilità, in quanto su di essa sarà sempre possibile l'istanza o l'azione popolare attualmente vigente ai sensi degli articoli 69 e 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La semplicità della soluzione offerta - pur nel necessario adattamento alla configurazione ordinamentale italiana - è tratta dall'ordinamento elettorale spagnolo. Infatti l'articolo 49 della legge organica n. 5/1985 del 19 giugno prevede che contro le esclusioni di liste, contrassegni o candidati sia possibile adire il giudice amministrativo, che dovrà pronunciarsi in unico grado di giudizio entro un termine assai limitato e, comunque, anteriore allo svolgimento delle elezioni. Non solo la scelta di affrontare la questione degli atti elettorali preparatori con una disciplina generale, appare idonea a conseguire più efficacemente il valore sorteso alla giurisprudenza della concentrazione processuale. Essa è anche la spia di una struttura normativa che razionalizza la disciplina elettorale secondo criteri uniformi, salva la regolamentazione di settore propria delle competizioni elettorali per le singole istituzioni coinvolte: ecco perché l'ultima norma del disegno di legge proposto delega il governo all'adozione di un testo unico che non si vuole meramente compilativo: esso dovrà realizzare un codice elettorale che contenga in sé

sia la normativa di diritto comune che quella speciale, oltre ovviamente a coordinare la neo-introdotta disciplina del contenzioso

elettorale sugli atti preparatori con la regolamentazione del procedimento elettorale delle singole elezioni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

(Disposizioni comuni)

1. Ai fini della presente legge la denominazione «organo elettivo» designa:

a) il consiglio regionale e, laddove a suffragio diretto, il presidente della giunta regionale;

b) il consiglio provinciale ed il presidente della giunta provinciale;

c) il consiglio comunale ed il sindaco;

d) il consiglio circoscrizionale e, laddove a suffragio diretto, il presidente della circoscrizione.

2. Laddove esistenti, agli altri organi di enti territoriali eletti a suffragio universale e diretto si applicano, ove non diversamente disposto, le disposizioni della presente legge.

3. Per la presentazione dei ricorsi di cui ai capi II e III e per i giudizi ivi previsti non è necessario il ministero di avvocato; i relativi atti sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal contributo unificato e dalle spese di cancelleria.

CAPO II

CONTENZIOSO SUGLI ATTI
ELETTORALI PREPARATORI

Art. 2.

(Contenzioso sul contrassegno depositato)

1. Le sezioni specializzate presso la corte d'appello, istituite dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono competenti a decidere in unico grado sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti:

a) con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi degli articoli 14 e 16, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 abbia disposto in ordine ai contrassegni depositati per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati; con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia disposto in ordine ai contrassegni depositati per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica; con cui l'Ufficio elettorale nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, abbia disposto in ordine ai contrassegni depositati per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo;

b) adottati dall'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, in ordine ai contrassegni depositati per le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali;

c) adottati dalla Commissione elettorale mandamentale di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, in ordine ai contrassegni depositati per le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali.

2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto:

a) nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 1, alla sezione specializzata presso la corte d'appello di Roma;

b) nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, alla sezione specializzata presso la corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 168 del 2003.

3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto:

a) in caso di contrassegno escluso, dal rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico che lo abbia designato a depositare tale contrassegno;

b) in caso di contrassegno ammesso, dal rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico che lo abbia designato a depositare il contrassegno nella medesima competizione elettorale e che obietti all'ammissione.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera *a)*, il ricorso è proposto entro il termine perentorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento impugnato al rappresentante designato. Nel caso di cui al comma 3, lettera *b)*, il ricorso è proposto entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento, anche per via telematica, a tutti i rappresentanti delle liste che hanno presentato contrassegni nella medesima competizione elettorale.

5. Sul ricorso di cui al comma 1 la sezione, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni è fatta menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio o della Commissione elettorale cui è im-

mediatamente comunicata, anche per via telematica, per gli adempimenti conseguenti.

6. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 3.

(Contenzioso sui restanti atti elettorali preparatori)

1. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 2, il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere in unico grado sui ricorsi presentati avverso tutti gli atti del procedimento per l'elezione degli organi di cui all'articolo 1, successivi all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed anteriori alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni. In caso di elezioni a doppio turno, tra gli atti assunti dagli uffici elettorali dopo la data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni sono sottoposte alla giurisdizione di cui al primo periodo le sole controversie attinenti alla dichiarazione di collegamento di liste e candidati intercorsa tra il primo ed il secondo turno.

2. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 2, il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere in unico grado sui ricorsi presentati avverso tutti gli atti del procedimento per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei componenti italiani del Parlamento europeo, successivi all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed anteriori alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

3. Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 può essere proposto:

a) in caso di esclusioni, dal rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico che lo abbia designato a rendere la dichiarazione o a depositare l'atto oggetto di esclusione;

b) in caso di ammissioni, dal rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico che lo abbia designato a rendere dichiarazioni o a depositare atti nella medesima competizione elettorale e che obietti all'ammissione.

4. Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 è proposto entro il termine perentorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento impugnato al rappresentante designato ovvero dalla comunicazione del provvedimento, anche per via telematica, a tutti i rappresentanti delle liste che hanno presentato contrassegni nella medesima competizione elettorale.

5. Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa in via d'urgenza l'udienza entro le 48 ore successive al deposito del ricorso. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti se presenti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza inappellabile il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. La sentenza è redatta in forma semplificata, secondo i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed è comunicata agli interessati a mezzo *telex* o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. Ad eccezione dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale, non sono consentiti rinvii dell'udienza di trattazione, né è consentito al tribunale amministrativo regionale disporre di mezzi istruttori salvo che gli stessi si risolvano nella acquisizione agli atti di documentazione esibita dalle parti.

6. A cura del tribunale amministrativo regionale è data immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale, del testo della sentenza, resa ai sensi del presente articolo, che disponga:

a) la riammissione del collegamento dichiarato da una o più liste;

b) la riammissione del contrassegno che fosse stato escluso per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 2;

c) la riammissione della lista o del singolo candidato.

7. Le pronunce rese, ai sensi del presente articolo, in ordine alla regolarità delle iscrizioni alle liste elettorali dei candidati non pregiudicano le azioni, le impugnative e le decisioni in ordine alla capacità elettorale passiva, alla eleggibilità od alla candidabilità degli eletti, di cui all'articolo 4.

CAPO III

CONTENZIOSO SUCCESSIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 4.

(Contenzioso su capacità elettorale, eleggibilità, candidabilità, compatibilità e decadenza)

1. Qualsiasi cittadino elettore dell'ente territoriale cui appartiene l'organo elettivo, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può impugnare davanti al tribunale ordinario:

a) le deliberazioni adottate dall'organo elettivo, in materia di capacità elettorale passiva, eleggibilità o candidabilità dei propri componenti, in sede di esame della condizione degli eletti, nella prima seduta del consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, ovvero successivamente in sede di esame dei reclami pervenuti;

b) le deliberazioni adottate dall'organo elettivo, ovvero da sue articolazioni i cui atti siano definitivi, in materia di compatibilità dei propri componenti;

c) le deliberazioni adottate dall'organo elettivo in ordine alla decadenza di propri componenti per motivi, originari o sopravvenuti, di incapacità elettorale passiva, incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità.

2. Il giudice ordinario competente sulle controversie di cui al comma 1 è, in prima istanza:

a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, il tribunale del capoluogo della regione;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della provincia;

c) nel caso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune.

3. L'impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria. L'impugnativa delle deliberazioni adottate dall'organo elettivo può essere promossa anche dal prefetto della provincia interessata o in cui è il comune interessato, ovvero dal Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di consiglio regionale.

4. Il presidente del tribunale, con decreto, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla norma del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, è poi depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

5. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notificazione.

6. I termini di cui ai commi da 1 a 5 sono perentori, a pena di decadenza.

7. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

8. Qualora il collegio ritenga necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore, e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

9. La sentenza di cui al comma 7 è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale ordinario resta sospesa in pendenza di ricorso alla corte di appello.

10. Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale, ai sensi del comma 7, possono essere impugnate con appello alla corte d'appello territorialmente competente da qualsiasi cittadino elettore dell'ente territoriale cui appartiene l'organo elettivo, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto o dal Presidente del Consiglio dei ministri quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. L'impugnazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte:

a) entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione;

b) entro il termine di giorni venti decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

11. Il presidente della corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

12. Nel giudizio di appello, per quanto non previsto nei commi 10 e 11, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

13. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza l'udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

14. La sentenza con cui si concludono i giudizi di cui al comma 13 è immediatamente pubblicata.

15. Il presente articolo si applica anche all'azione di accertamento promossa in sede giurisdizionale per ottenere, in ragione di cause di incapacità elettorale passiva, incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità originarie o sopravvenute in corso di mandato, la decadenza dalla carica di sindaco,

presidente della provincia o della giunta regionale, assessore o consigliere circoscrizionale, comunale, provinciale o regionale. Essa può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore dell'ente territoriale interessato, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale ordinario competente al sensi dell'articolo 1, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia o della giunta regionale interessata. L'azione può essere promossa anche dal prefetto della provincia interessata ovvero in cui è il comune interessato, ovvero dal Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di componente di organo regionale. Il componente destinatario dell'azione di accertamento ha dieci giorni di tempo per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, a decorrere dalla data di notificazione del ricorso.

Art. 5.

(Contenzioso elettorale dinanzi al tribunale amministrativo)

1. Salvo quanto previsto dal capo II, il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni degli organi di cui all'articolo 1. Il giudice territorialmente competente è, in prima istanza:

a) nel caso di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, il tribunale amministrativo regionale del capoluogo della regione;

b) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della provincia;

c) nel caso di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1, il tribunale ammini-

strativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune.

2. Salvo quanto previsto dal capo II, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri:

a) comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale di cui al comma 1, lettera *c*), con ricorso che deve essere depositato nella segreteria a partire dal giorno in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti e non oltre trenta giorni da tale data;

b) provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore della provincia, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale di cui al comma 1, lettera *b*), con ricorso che deve essere depositato nella segreteria a partire dal giorno in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti e non oltre trenta giorni da tale data;

c) regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore della regione, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale di cui al comma 1, lettera *a*), con ricorso che deve essere depositato nella segreteria a partire dal giorno in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti e non oltre trenta giorni da tale data.

3. Il presidente del tribunale amministrativo regionale, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente depo-

sita nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. La parte controinteressata deposita nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. I termini di cui al presente comma sono perentori, a pena di decadenza.

4. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente. Qualora si appalesino necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

5. Al procedimento giurisdizionale attivato dal ricorso di cui al comma 2 si applicano, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo, le norme previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia. Contro le decisioni emesse in primo grado dal tribunale di cui al comma 1, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato:

a) entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione;

b) entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

7. Sul ricorso di cui al comma 6 il presidente del Consiglio di Stato fissa in via di urgenza l'udienza di discussione. Al procedimento giurisdizionale in appello, attivato dal ricorso di cui al primo periodo, si applicano, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo, le norme contenute nel titolo II del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale,

di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e quelle contenute nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 644; tutti i termini relativi al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sono però ridotti alla metà.

Art. 6.

(Effetti delle pronunce)

1. Il tribunale ordinario, la corte di appello, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi di cui alla presente legge correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

2. Nel caso in cui sia stata pronunciata in primo grado sentenza di annullamento dell'elezione di uno degli organi elettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), il prefetto provvede all'amministrazione provvisoria della provincia o del comune interessato a mezzo di un commissario sino a quando:

a) in assenza di impugnativa e decorsi i relativi termini, la decisione non passi in giudicato; in tale ipotesi il Ministro dell'interno fissa la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, nel rispetto dell'articolo 141, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) a seguito di impugnativa, la sentenza predetta non venga sospesa in sede cautelare o l'organo elettivo non sia riconfermato con la decisione definitiva di secondo grado; in tale ipotesi il commissario cessa dalle funzioni e l'organo riprende a svolgere le sue funzioni. Nel caso in cui alla sospensione cautelare faccia seguito la conferma della sentenza di primo grado, si applica la previsione di cui alla lettera *a*).

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia stata pro-

nunciata in primo grado sentenza di annullamento delle elezioni di uno degli organi elettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), ma in luogo della nomina prefettizia lo statuto del comune può contemplare altra modalità di nomina del commissario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

4. Fatta salva diversa disciplina recata dallo statuto regionale, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado di annullamento delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, è affidato al presidente della giunta regionale, in qualità di commissario, il compimento degli atti urgenti e improrogabili sino a quando:

a) in assenza di impugnativa e decorsi i relativi termini, la decisione non passi in giudicato; in tale ipotesi il Presidente della Repubblica, con decreto emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo;

b) a seguito di impugnativa, la sentenza predetta non venga sospesa in sede cautelare o l'organo elettivo non sia riconfermato con la decisione definitiva di secondo grado; in tale ipotesi il commissario cessa dalle funzioni e l'organo riprende a svolgere le sue funzioni. Nel caso in cui alla sospensione cautelare faccia seguito la conferma della sentenza di primo grado, si applica la previsione di cui alla lettera *a*).

Art. 7.

(Pubblicazione delle pronunce)

1. Le sentenze e le decisioni di cui al presente capo sono immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere o del segretario dell'organo giudicante, a seconda dei casi, al presidente della regione, al presidente della provincia oppure al sindaco, che è

competente a ricevere anche in ordine agli organi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*). Il segretario generale dell'ente territoriale presso il quale è l'organo interessato dall'annullamento, ovvero la figura amministrativa di vertice prevista dai rispettivi statuti come ad esso equivalente, entro 24 ore dal ricevimento:

a) provvede alla pubblicazione del dispositivo della sentenza o decisione:

1) sul bollettino ufficiale della regione a statuto ordinario interessata ovvero sull'organo di pubblicità legale della regione a statuto speciale o provincia autonoma interessata;

2) sul foglio degli annunci legali della provincia interessata ovvero sul diverso organo di pubblicità legale previsto;

3) per quindici giorni nell'albo pretorio del comune, nel caso di organo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*);

b) cura l'immediata notificazione della sentenza o decisione, senza spese, agli interessati.

2. La medesima comunicazione di cui al comma 1 è data dal cancelliere o dal segretario dell'organo giudicante al prefetto della provincia interessata ovvero in cui è il comune interessato, ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di consiglio regionale.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 82, 82/2, 82/3, 83/11, 83/12 e 84 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati.

2. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, i commi secondo e terzo sono abrogati.

3. L'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è abrogato.

4. L'articolo 6 e il quarto comma dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono abrogati.

5. Il comma 3 dell'articolo 69 e l'articolo 70 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

CAPO IV

REDAZIONE DI UN TESTO UNICO ELETTORALE

Art. 9.

(Testo unico in materia di ordinamento elettorale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento elettorale. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. Ove il Go-

verno, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

3. Il testo unico di cui al comma 1 può essere aggiornato, in applicazione del comma 6, lettera *b*), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il testo unico di cui al comma 1 contiene nella sua prima parte le disposizioni sull'ordinamento delle elezioni comuni al rinnovo degli organi elettivi a suffragio universale e diretto. Tale parte disciplina, in titoli separati:

- a*) il diritto di elettorato attivo;
- b*) il diritto di elettorato passivo;
- c*) l'amministrazione permanente elettorale;
- d*) la tenuta delle liste elettorali;
- e*) i requisiti generali di convocazione delle elezioni;
- f*) i rappresentanti delegati a depositare le liste;

g) la presentazione e l'ammissione di collegamenti, contrassegni, liste e candidati;

h) la campagna elettorale, la propaganda, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa in tale periodo;

i) le schede e le urne;

l) le modalità di voto per corrispondenza, ove ammesse;

m) l'amministrazione elettorale temporanea, con la costituzione ed il funzionamento degli uffici elettorali;

n) la votazione;

o) lo scrutinio negli uffici elettorali sezionali;

p) lo scrutinio negli altri uffici elettorali e le operazioni di proclamazione degli eletti;

q) il contenzioso elettorale;

r) le spese elettorali;

s) le sovvenzioni private ed il finanziamento pubblico delle spese elettorali;

t) il controllo della contabilità elettorale;

u) le sanzioni per illeciti elettorali, distinte tra penali ed amministrative, ed il relativo procedimento di irrogazione.

5. Nella seconda parte del testo unico di cui al comma 1 si disciplinano, in titoli separati:

a) la disciplina speciale dell'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo;

b) la disciplina speciale dell'elezione dei membri del Senato della Repubblica;

c) la disciplina speciale dell'elezione dei membri della Camera dei deputati;

d) la disciplina speciale dell'elezione dei membri dei consigli provinciali;

e) la disciplina speciale dell'elezione dei membri dei consigli comunali, a loro volta distinti a seconda della consistenza della popolazione comunale come prevista dalla legislazione vigente;

f) la disciplina speciale dell'elezione dei membri dei consigli circoscrizionali.

6. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo:

a) può inserire nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;

b) apporta alle disposizioni esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché assicura il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

7. La disciplina speciale dell'elezione dei membri dei consigli regionali resta oggetto della normativa regionale emanata ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165, e degli statuti speciali. Il Dipartimento per gli affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cura la raccolta delle norme statutarie e legislative di tutte le regioni e le province autonome che incidano sulle materie di cui al comma 4; di tale raccolta è effettuata pubblicazione periodica, con cadenza non superiore al biennio, in apposito supplemento alla prima parte della *Gazzetta Ufficiale*.